



CAMERA DI COMMERCIO
VENEZIA GIULIA
TRIESTE GORIZIA



CAMERA
ARBITRALE
DI MILANO

Allegato 1 alla deliberazione di Giunta camerale n. 82 del 25/07/2024 “Proposta di Convenzione con la Camera Arbitrale di Milano Srl (CAM) per la gestione del servizio di arbitrato amministrato”. Determinazioni.

CONVENZIONE

tra

la CAMERA ARBITRALE DI MILANO S.r.l., con sede in via Meravigli 7 – 20123 Milano, C.F. 97425550155, P.IVA 05121020969

e

la CAMERA DI COMMERCIO VENEZIA GIULIA, con sede legale in Trieste, Piazza della Borsa n. 14 e sede secondaria in Gorizia, Via F. Crispi n. 10.

Premessa

La CAMERA ARBITRALE DI MILANO (CAM) amministra arbitrati nazionali e internazionali, dispone di un Regolamento arbitrale (in versione italiana e inglese, oltre a numerose traduzioni) ed è dotata, a questi fini, di uno staff multilingue. Il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano consente alle parti di ricorrere a un sistema arbitrale flessibile, adattabile alle loro specifiche esigenze, rapido e caratterizzato dai principi di trasparenza, competenza, indipendenza e imparzialità. CAM cura inoltre il costante aggiornamento di forme di arbitrato integrative, atte a rispondere a esigenze quali la celerità e il contenimento dei costi, che si intendono richiamate dalla presente convenzione.

La CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, AGRICOLTURA e ARTIGIANATO VENEZIA GIULIA (C.C.I.A.A. VG) intende, con la stipula della presente Convenzione, gestire le procedure arbitrali in collaborazione con la Camera Arbitrale di

Milano, con risparmio di proprie risorse umane e finanziarie e, al contempo, promuovendo nel proprio territorio la cultura arbitrale e la diffusione delle procedure arbitrali per la risoluzione delle controversie commerciali.

I - Scopi generali della Convenzione

1- Tra la Camera di Commercio Venezia Giulia e la Camera Arbitrale di Milano esiste reciprocità di interesse nel promuovere l'istituto dell'arbitrato e nel fornire assistenza in materia alle parti che sottoscrivono un contratto o a quelle che sono già in fase di contenzioso, nel rispetto di quanto previsto dal codice di procedura civile.

2- A decorrere dal 01 settembre 2024, la Camera di Commercio Venezia Giulia offrirà i propri servizi secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano ed il relativo Tariffario. I procedimenti arbitrali avviati con domanda di arbitrato basata su clausole arbitrali facenti in qualsiasi modo riferimento alla Camera di commercio Venezia Giulia si intendono riferiti, in forza della presente convenzione e, giuste le disposizioni di cui all'art. 832 c.p.c., alla CAM. La Camera di Commercio Venezia Giulia si impegna ad adottare, a partire dall'1 settembre 2024, il nuovo Regolamento Arbitrale, che farà rinvio al Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale di Milano.

Pertanto, tutti i procedimenti arbitrali introdotti con domanda di arbitrato depositata a partire dall'entrata in vigore della presente Convenzione saranno amministrati secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano.

3- La Camera di Commercio Venezia Giulia offre, tramite la Camera Arbitrale di Milano, un servizio arbitrale che consiste in: a- assistenza e informazioni in materia di arbitrato; b- amministrazione di procedimenti arbitrali; rimangono, tuttavia, di competenza esclusiva della Camera di Commercio Venezia Giulia le nomine, su istanza di parte, di arbitri e consulenti tecnici in procedimenti arbitrali non amministrati per i quali sia prevista specificatamente la nomina a carico del Presidente della Camera di Commercio Venezia Giulia. In tali casi, CAM si dichiara disponibile, a richiesta della Camera VG, a proporre nominativi di possibili candidati arbitri.

4- La Camera di Commercio Venezia Giulia e la Camera Arbitrale di Milano collaborano, oltre che nell'amministrazione delle procedure di arbitrato di cui sopra, anche nella organizzazione di periodici incontri, seminari e convegni su arbitrato e temi ad esso connessi.

II - Assistenza e informazioni

5- La Camera di Commercio Venezia Giulia cura la predisposizione sul proprio sito internet di uno spazio che renda pubblico e trasparente il rapporto intercorrente con la Camera Arbitrale di Milano per la cogestione del servizio di arbitrato, rendendo consultabile il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano direttamente o tramite *link* al sito di quest'ultima.

6- Per l'assistenza tecnica agli utenti e per i rapporti con le parti degli arbitrati la Camera di Commercio Venezia Giulia può fare rinvio alla Camera Arbitrale di Milano e ai suoi funzionari, oltre che ai relativi siti internet.

7- Inoltre, la Camera di Commercio Venezia Giulia identifica al proprio interno uno o più referenti addetti al servizio di arbitrato, che è opportuno siano laureati in giurisprudenza o equipollenti, che vengono istruiti, anche in via telematica, in merito alle principali tematiche dell'arbitrato amministrato e del Regolamento della Camera Arbitrale di Milano. Tale programma prevede periodici aggiornamenti. I referenti accedono gratuitamente al servizio di documentazione e biblioteca fornito da CAM e possono rimandarvi direttamente l'utente esterno.

III – Formazione

8- La Camera di Commercio Venezia Giulia e la Camera Arbitrale di Milano convengono che la qualità dell'amministrazione delle procedure arbitrali sia conseguenza anche della divulgazione della cultura arbitrale, ovvero di una conoscenza più approfondita dello strumento da parte dei professionisti e degli utilizzatori.

Entrambe ritengono che la formazione continua in tema di arbitrato nazionale e internazionale rappresenti un elemento imprescindibile per elevare il livello di conoscenza dell'arbitrato e della sua utilizzazione e per implementare l'adozione di convenzioni arbitrali.

9- A tal fine, la Camera di Commercio Venezia Giulia può pianificare, in collaborazione con CAM, occasioni divulgative per i professionisti e per i soggetti comunque interessati del territorio locale, secondo una programmazione da stabilirsi di comune accordo ad inizio anno; tali occasioni potranno consistere in eventi, corsi e/o campagne attraverso la stampa o strumenti di comunicazione informativi.

10- Inoltre, la Camera di Commercio Venezia Giulia sostiene CAM nell'organizzazione di eventi divulgativi o formativi (seminari, corsi o convegni) indicativamente a cadenza annuale, per i professionisti, per gli imprenditori e per i soggetti a qualunque titolo interessati all'arbitrato del territorio locale, secondo una programmazione da stabilirsi di comune accordo tra le parti, senza oneri per la Camera di Commercio Venezia Giulia. Quest'ultima potrà mettere a disposizione propri spazi per la realizzazione di tali iniziative sul territorio e curarne la divulgazione ai propri contatti.

IV - Gestione dei procedimenti arbitrali

11- Gestione comune dei procedimenti

La Camera di Commercio Venezia Giulia e la Camera Arbitrale di Milano gestiscono in collaborazione gli arbitrati oggetto della presente Convenzione, nell'ottica di fornire un servizio pronto e un'assistenza efficace e spedita all'utente (che deve poter utilizzare indifferentemente i due uffici, secondo le proprie esigenze).

A questo proposito, la Camera Arbitrale di Milano mette a disposizione la propria articolazione territoriale attuale e futura qualora funzionale alla migliore erogazione del servizio.

12- Applicazione del Regolamento

La comune gestione di cui al precedente punto 11 prevede l'applicazione per intero del Regolamento della Camera Arbitrale di Milano - con le relative Tariffe in accordo con le

previsioni più specifiche della presente Convenzione. Tutti i procedimenti arbitrali introdotti con domanda di arbitrato depositata a far data dall'entrata in vigore della presente Convenzione saranno amministrati secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano.

La Convenzione si applica a tutti i casi avviati con domanda di arbitrato sulla base di convenzioni arbitrali che contengano un riferimento alla "Camera Arbitrale della Camera di Commercio Venezia Giulia" "alla Camera di Commercio di Trieste", "alla Camera di Commercio di Gorizia" o altre forme equivalenti, in qualsiasi momento stipulate.

Alla luce della presente Convenzione, fermo il successivo punto 14 "Nomina degli arbitri", ogni volta in cui il Regolamento Arbitrale richiama la Segreteria Generale o il Consiglio Arbitrale, resta inteso che si tratti degli organi della Camera Arbitrale di Milano.

13- Trasmissione degli atti dei procedimenti

Le parti possono depositare tutti gli atti degli arbitrati gestiti secondo la presente Convenzione in via telematica presso la CAM. Ove il Regolamento o le disposizioni di legge applicabili richiedano il deposito cartaceo, le parti possono provvedere sia presso la Camera di Commercio Venezia Giulia sia presso la Camera Arbitrale di Milano.

L'ufficio ricevente comunica gli atti degli arbitrati gestiti secondo la presente Convenzione alle parti e agli arbitri nei termini e nei modi previsti dal Regolamento, e trasmette copia degli atti all'altro ufficio. La Camera Arbitrale di Milano verifica, in ogni caso, la ricevibilità degli atti. Il fascicolo resterà conservato presso CAM.

14- Nomina degli arbitri

La Camera Arbitrale di Milano provvede, ai sensi del Regolamento, alla nomina dell'arbitro/arbitri negli arbitrati oggetto della presente Convenzione.

15- Udienze

Le udienze in presenza degli arbitrati gestite secondo la presente Convenzione si possono svolgere sia a Trieste che a Gorizia, che a Milano, che altrove.

La Camera Arbitrale di Milano e la Camera di Commercio Venezia Giulia mettono a disposizione le proprie strutture quale luogo di svolgimento delle udienze, sulla base delle esigenze e delle richieste delle parti e degli arbitri.

A tale scopo, la Camera di Commercio Venezia Giulia e la Camera Arbitrale di Milano offrono il relativo supporto logistico e operativo ed una sala riunioni idonea allo svolgimento delle udienze, fornita della strumentazione per la videoconferenza previo idoneo preavviso e in orario d'ufficio.

L'assistenza durante l'udienza potrà essere garantita da personale della Camera di commercio Venezia Giulia, mentre la verbalizzazione delle udienze potrà essere fornita e curata dalla Camera Arbitrale di Milano anche in remoto.

16- Gestione economica e tariffe

La gestione economica delle procedure arbitrali è curata dalla Camera Arbitrale di Milano che provvede a richiedere i versamenti alle parti e a determinare le liquidazioni parziali e finali delle spese di procedimento.

Gli importi richiesti alle parti sono versati sempre alla Camera Arbitrale di Milano, la quale, a fine esercizio annuale, previo ricevimento di apposita fattura, provvede a riversare in unica soluzione alla Camera di Commercio Venezia Giulia la somma complessiva derivante dagli arbitrati co-gestiti conclusisi nell'esercizio, secondo la suddivisione qui di seguito indicata:

Compensi/Diritti della Camera Arbitrale

20% alla Camera di Commercio Venezia Giulia;

- 80% alla Camera Arbitrale di Milano.

V – Trattamento dei dati personali in attuazione del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR)

18- Ruolo delle parti, finalità e modalità del trattamento Tra la Camera Arbitrale di Milano e la Camera di Commercio Venezia Giulia si instaura, secondo quanto indicato dall'art. 26 del GDPR, un rapporto di contitolarità riferito al trattamento dei dati personali delle parti interessate per le finalità di cui agli scopi generali della presente Convenzione.

Con riferimento alle finalità del trattamento, in osservanza della vigente normativa nazionale e comunitaria, in ottemperanza a eventuali disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e Controllo e nel rispetto del

Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, la Camera Arbitrale di Milano e la Camera di Commercio Venezia Giulia convengono che i dati personali verranno trattati nell'ambito:

- a) di procedimenti inerenti gli arbitrati;
- b) dell'organizzazione di iniziative di promozione e divulgazione dell'istituto dell'arbitrato.

Con riferimento alle modalità del trattamento, la Camera Arbitrale di Milano e la Camera di Commercio Venezia Giulia stabiliscono di condividere i poteri decisionali in merito alle modalità del trattamento, sulla base di quanto disciplinato ai punti II e IV della Convenzione. I dati personali, anche particolari, delle parti interessate sono trattati con modalità informatiche e/o cartacee da parte dei Contitolari e/o dai Responsabili esterni previamente designati, a norma dell'art. 28 del GDPR, su istruzione documentata dei Contitolari secondo i principi applicabili al trattamento di dati personali previsti dall'art. 5 del GDPR, nonché da personale previamente autorizzato al trattamento, appositamente istruito e formato che opera per loro conto.

20- Obblighi dei contitolari

I Contitolari ed i soggetti che operano per loro conto si impegnano a mantenere la riservatezza, ovvero il segreto se previsto dalla normativa applicabile, sulle attività e sui dati personali trattati in ragione della presente Convenzione.

I Contitolari, oltre quanto previsto dal presente Titolo V, definiscono congiuntamente, mediante un separato accordo, le rispettive ulteriori responsabilità circa l'osservanza del GDPR, in ordine:

- ai rapporti con gli interessati e all'esercizio dei loro diritti;
- alle modalità con le quali fornire agli interessati le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR.

E' confermata la nomina dei Responsabili dei trattamenti definita in precedenza dalla Camera Arbitrale di Milano e dalla Camera di Commercio Venezia Giulia ove tali nomine rispettino le disposizioni di cui all'art. 28 del GDPR. Si impegnano altresì a ricorrere, previa adeguata intesa, ad eventuali ulteriori e nuovi Responsabili che dovesse

risultare necessario designare, per l'esecuzione di trattamenti contemplati dal presente accordo.

I Contitolari prendono atto e si assumono le conseguenti responsabilità che, indipendentemente dalle disposizioni dell'accordo interno sopra menzionato, l'interessato – ai sensi del paragrafo 3, dell'articolo 26 del GDPR, può esercitare i propri diritti nei confronti di e contro ciascun Titolare del trattamento.

VI – Durata e sottoscrizione

21-La presente Convenzione, in vigore dall'1 settembre 2024, ha durata indeterminata.

Ogni parte potrà porvi termine, recedendo con un preavviso scritto comprovante la ricezione dell'altra parte da comunicare entro il 31 ottobre di ogni anno, e con effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.

E' comunque fatta salva la prosecuzione degli effetti della convenzione per i procedimenti pendenti alla data dell'eventuale recesso, fino alla loro conclusione.

Essa viene sottoscritta dal Direttore Generale della Camera Arbitrale di Milano e dal Segretario Generale della Camera di Commercio Venezia Giulia e si applica a tutti i casi in cui il deposito della domanda di arbitrato intervenga a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore.

<p>CAMERA ARBITRALE DI MILANO</p> <p>Direttore Generale</p> <p>dott. Stefano Azzali</p>	<p>CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGICOLTURA VENEZIA GIULIA</p> <p>Segretario Generale</p> <p>dott. Pierluigi Medeot</p>
---	--